



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
**Direzione Staff Avvocatura**  
0131 515262 fax 0131 515802

Al Signor Sindaco

Al Segretario Generale

Al Direttore  
della Direzione Staff Risorse Umane e Organizzazione

SEDE

**Oggetto: Ammissibilità delle progressioni verticali dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009.**

Per fornire una risposta al quesito in oggetto indicato, occorre fare una breve premessa normativa.

L'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevedeva che “gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'Ente”.

In base a tale norma molti Comuni, e tra questi anche il Comune di Alessandria, negli anni scorsi hanno bandito, per particolari profili, concorsi esclusivamente riservati al personale interno (cd. progressioni verticali) con deroga al titolo di studio ordinariamente richiesto per l'accesso dall'esterno.

L'art. 62 del D.Lgs. 150/2009, andando a modificare l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che “le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso

dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso". Inoltre l'art. 24 comma 1 del sopracitato D.Lgs. 150 espressamente dispone che "le Amministrazioni Pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2010 coprono i posti disponibili della dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni".

Alla luce delle norme sopracitate la dottrina si è subito cimentata nella discussione se la norma dell'art. 62 sia immediatamente applicabile nell'ordinamento locale e quindi le progressioni verticali "vecchia maniera" (concorsi interamente riservati) non siano più attuabili dal 15 novembre 2009 ovvero se le norme del D.Lgs. 150 necessitino di un percorso di adeguamento normativo delle fonti regolamentari locali attuabile, ex art. 31 comma 4, entro il 31 dicembre 2010.

La prima autorevole posizione si riscontra da parte della Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia con il parere 517/2010 del 27 aprile 2010 che così conclude:

- esiste l'obbligo per gli enti locali di conformare i propri ordinamenti alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in tema di progressioni di carriera e di assunzioni entro il 31 dicembre 2010;
- in sede di adeguamento devono essere integralmente recepite negli atti regolamentari le nuove disposizioni in materia di progressioni verticali;
- nelle more dell'adeguamento è legittimo, in applicazione della disciplina vigente, portare a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili della dotazione organica che siano già state formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti (e quindi concorsi interamente riservati al personale interno).

A pochi giorni di distanza, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti deposita la deliberazione n. 10 del 29.4.2010 stabilendo, con riferimento agli enti locali, che l'art. 62 del D.Lgs. 150/2010 nella parte in cui prevede che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità della riserva del 50 per cento per il personale interno in possesso dei titoli richiesti, si applica dal 1 gennaio 2010 poiché l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale interno, deve intendersi abrogato per incompatibilità con il successivo D.Lgs. 150.

Anche la Sezione Regionale della Corte dei Conti del Piemonte con la delibera n. 41 del 20.5.2010, richiamando la deliberazione della Sezione

Autonomie sopra citata, sostiene l'immediata applicabilità dell'art. 62 del D.Lgs. 150 e quindi l'obbligo del concorso pubblico anche per l'accesso alle diverse aree in cui è inquadrato il personale pubblico (con riserva facoltativa a favore dei dipendenti solo in possesso del titolo di studio valido per l'accesso dall'esterno) e quindi abrogata la norma dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti. Pertanto la Corte risponde negativamente ad un Comune che intende effettuare nel 2010 una progressione verticale, pur prevista nel piano fabbisogno già approvato prima del 15 novembre 2009, secondo le modalità da tempo previste nel regolamento interno, prescindendo quindi dal titolo di studio richiesto dall'esterno e con concorso riservato solo agli interni secondo l'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il 23 agosto 2010 abbiamo la prima pronuncia in materia da parte del Tar Calabria, Sezione di Reggio Calabria, il quale ritiene che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 sia tacitamente abrogato per incompatibilità dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e soprattutto per incompatibilità con l'art. 52 comma 1 bis introdotto dal D.Lgs. 150/2009 che in relazione alla carriera dei dipendenti afferma la regola del concorso pubblico, eventualmente con la previsione di riserva massima del 50 % agli interni.

Riguardo al caso concreto secondo il Tribunale occorre aver riguardo alla data di pubblicazione del bando che deve essere anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. Poiché il bando de quo è stato pubblicato in data posteriore al 15 novembre 2009 la norma dell'art. 52 era già in vigore. Né può sostenersi che il piano del fabbisogno era stato approvato prima dell'entrata in vigore della norma poiché esso costituisce solo un atto di pianificazione che certamente non può risultare impermeabile alla sopravvenuta nuova normativa in materia.

A questo si aggiunge la voce di autorevole dottrina (Oliveri, Bertagna, ecc...).

Per concludere, risulta evidente che dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, di ricorrere al nuovo sistema di reclutamento dal 1 gennaio 2010; di conseguenza gli enti locali dovranno apportare le necessarie modifiche ai propri regolamenti entro il termine del 31 dicembre 2010 anche in forza dell'art. 88 del D.Lgs. 267/2000.

La nuova normativa non ha disciplinato una fase transitoria per le progressioni verticali "vecchia maniera".

I principi che si possono ricavare dai contributi sopra elencati sono i seguenti:

- non risulta possibile programmare, bandire ed effettuare nuove progressioni verticali ex art. 91 D.Lgs. 267/2000 a decorrere dal 1 gennaio 2010;

- è possibile attuare entro il 2010 progressioni verticali “vecchia maniera” purchè tale forma di reclutamento sia stata prevista nel piano del fabbisogno e bandita prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009;
- estensivamente si potrebbe sostenere che è possibile attuare nel 2010 progressioni verticali precedentemente bandite e concluse con graduatoria finale purchè tale forma di reclutamento sia stata prevista nel piano del fabbisogno approvato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009.

Dalla documentazione acquisita pare che il Comune di Alessandria non versi in nessuna delle ipotesi sopra elencate, avendo sì bandito e concluso progressioni verticali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, ma non disponendo di un piano del fabbisogno approvato precedentemente che preveda nel 2010 attuazione di progressioni tramite utilizzo di graduatoria. Un'eventuale modifica oggi (settembre 2010) del piano precedentemente approvato costituirebbe una palese violazione dell'art. 62 del D.Lgs. 150/2009.

Alla luce di quanto esposto, il parere non può essere che negativo.

Porebbe risultare utile chiedere un parere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Piemonte esponendo il caso di questa Amministrazione, anche se la Corte si è già espressa negativamente in altra fattispecie. Inoltre dipendenti interni collocati utilmente nelle graduatorie delle progressioni verticali, avendo un interesse concreto ed attuale, potrebbero ricorrere al TAR Piemonte avverso la delibera di piano del fabbisogno triennale approvata a luglio 2010 che, a modifica del piano precedente, non prevedeva più le progressioni verticali.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Alessandria, 13.9.2010

Avv. Orietta Bocchio